

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-4001 del 18/10/2016
Oggetto	AUA - DITTA BAR QUADRIFOGLIO DI BERTASI DAVIDE E BARBARA SNC NEL COMUNE DI FERRARA - ATTO
Proposta	n. PDET-AMB-2016-4106 del 18/10/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno diciotto OTTOBRE 2016 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Sinadoc. 16780/2016/AS

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – Società “Bar Quadrifoglio di Bertasi Davide e Barbara s.n.c.” con sede legale nel Comune di Ferrara, località Chiesuol del Fosso, via Bologna n. 716 ed impianto nel Comune di Ferrara, via Caretti n. 4 - Protocollo istanza del S.U.A.P. del Comune di Ferrara n. 54578 del 12.05.2016. Autorizzazione Unica Ambientale per l’esercizio dell’attività di distributore carburanti con annesso autolavaggio e servizio bar.

LA RESPONSABILE

- Vista la domanda in data 12.05.2016, trasmessa dal S.U.A.P. del Comune di Ferrara, assunta al P.G. di ArpaE il 23.05.2016 con il n. 5135, presentata dalla Società “Bar Quadrifoglio di Bertasi Davide e Barbara s.n.c.”, nella persona di Bertasi Davide in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale nel Comune di Ferrara, località Chiesuol del Fosso, via Bologna n. 716 ed impianto nel Comune di Ferrara, via Caretti n. 4, per il rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;
- Considerato che l’impianto di cui sopra effettua l’attività di distributore carburanti con annesso autolavaggio e bar;
- Considerato che la suddetta istanza viene richiesta dalla Società “Bar Quadrifoglio di Bertasi Davide e Barbara s.n.c.” per rinnovo dei titoli abilitativi agli scarichi di acque reflue domestiche ed industriali, costituite da acque di prima pioggia e produttive (autolavaggio), rilasciate rispettivamente dal Comune con atto P.G. n. 75832 del 12.04.2013, volturato con atto P.G. n. 60697 del 20.11.2013, e dalla Provincia con atto n. 3640 del 05.02.2013, volturato con atto n. 9395 del 10.09.2013;
- Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata

ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35", e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90 giorni;

- Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;
- Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni";
- Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015 "Approvazione dell'assetto organizzativo generale dell' Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae);
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015 "Misure organizzative e procedurali per l'attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana;
- Viste le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell'assetto organizzativo generale ed analitico dell' Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;
 - Visti:
 - Dlgs 152/2006 e s.m.i.;
 - L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
 - L.R. n. 5/06;

- L.R. 21/2012;
- L. 447/95;
- la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
- Vista la delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
- la Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;
- la Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”;
- Preso atto che fino alla data di rilascio del presente atto, per l'impianto in oggetto, sono regolarmente in vigore i titoli abilitativi in materia ambientale di seguito indicati:
 - scarico di acque reflue domestiche di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (art. 124), Atto del Comune P.G. n. 75832 del 12.04.2013, volturato con atto P.G. n. 60697 del 20.11.2013;
 - scarichi di acque reflue industriali e di prime piogge di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (art. 124 e 125), atto n. 3640 del 05.02.2013, volturato con atto n. 9395 del 10.09.2013;
- Vista la nota del S.U.A.P. di Ferrara datata 11.07.2016 (assunta al P.G. di ArpaE n. 7259 del 12.07.2016), inoltrata alla Società “Bar Quadrifoglio di Bertasi Davide e Barbara s.n.c.”, contenente richiesta di integrazioni ai fini istruttori e la comunicazione di sospensione del termine di conclusione del procedimento;
- Vista la nota della società HERA S.p.A. prot. n. 92368 del 10.08.2016 (assunto al P.G. di ArpaE n. 8572 del 11.08.2016), nella quale si comunica che in via Lanfranco Caretti non è presente la rete fognaria pubblica. In tale nota si indicano come possibili ricettori degli scarichi tratti di fognatura in via Bellonci o in via Favero;

- Vista la documentazione integrativa della Società “Bar Quadrifoglio di Bertasi Davide e Barbara s.n.c.” trasmessa ad ArpaE dal S.U.A.P. con nota datata 29.08.2016 (assunta al P.G. n. 9211 del 01.09.2016), nella quale la società espone i motivi ostativi per l'allacciamento degli scarichi delle acque reflue al ramo di pubblica fognatura più prossimo all'impianto;
- Vista la nota del S.U.A.P. di Ferrara datata 22.09.2016 (assunta al P.G. di ArpaE n. 10095 del 23.09.2016), contenente il Parere favorevole del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara espresso con nota prot. n. 14294 del 19.09.2016;
- Preso atto del Parere del Servizio Ambiente del Comune di Ferrara, espresso con nota datata 23.09.2016 (assunta al P.G. di ArpaE n. 10208 del 27.09.2016), riguardante l'impatto acustico e lo scarico di acque reflue domestiche in pubblica fognatura;
- Preso atto della relazione tecnica di ArpaE (assunta al PG di ArpaE n. 10916/2016), che non evidenzia elementi di carattere ambientali ostativi al rilascio dell'autorizzazione a condizione che lo scarico di acque reflue industriali, costituito da acque di processo e di prima pioggia, venga condotto fino al punto di scarico nel canale San Rocco, al fine di evitare inconvenienti ambientali riferibili ai reflui scaricati nell'adiacente scolo di Guardia;
- Considerato che la suddetta istanza non comporta modifiche agli impianti di depurazione ma l'installazione di pozzetti di campionamento (uno delle sole acque reflue derivanti dall'autolavaggio e uno immediatamente a monte) e il convogliamento allo scarico delle acque di prima pioggia e reflue industriali;
- Visto che **lo scarico, contrassegnato con la lettera “S2”**, derivante dalla raccolta delle acque dei pluviali, non è soggetta a vincoli o prescrizioni derivante dal D.Lgs. 152/06 ed il loro recapito nel fosso, non necessita di autorizzazione ai sensi del suddetto Decreto;
- Dato atto che il procedimento per l'adozione del presente provvedimento non si è concluso nei termini per la conclusione di tale procedimento;
- Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;

- Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;
- Dato atto che con il presente provvedimento, vengono sostituite, dalla data di rilascio, tutti i titoli abilitativi in materia ambientale sopra citati;
- Preso atto che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della DDG n. 99/2015 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae, a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015";
- Dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

A D O T T A

l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte del S.U.A.P. del Comune di Ferrara alla Società "Bar Quadrifoglio di Bertasi Davide e Barbara s.n.c.", nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale nel Comune di Ferrara, località Chiesuol del Fosso, via Bologna n. 716 ed impianto nel Comune di Ferrara, via Caretti n. 4, codice fiscale e P.IVA 01586600387 per l'esercizio dell'attività di distributore carburanti con annesso autolavaggio e servizio bar.

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
<i>Acqua</i>	Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)	ARPAE
<i>Acqua</i>	Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (art. 124)	Comune
<i>Rumore</i>	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	Comune

2. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICHI IDRICI di acque reflue industriali in acque superficiali

1. Lo scarico di acque reflue industriali (acque di processo e di prima pioggia) autorizzato è quello contrassegnato con le lettere "S1", indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A" – RF.
2. Devono essere rispettati i valori limite di emissione previsti dalla Tab. 3 colonna acque superficiali dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06 nel pozzetto di ispezione e campionamento contrassegnato con le lettere "PC", indicato nella planimetria di cui al precedente punto 1.
3. *Lo scarico di acque reflue industriali, entro un mese dal rilascio del presente atto, dovrà essere condottato fino al canale consorziale San Rocco.*
4. L'esecuzione della suddetta prescrizione (punto 3) dovrà essere tempestivamente comunicata ad ArpaE Ferrara via PEC.

5. E' fatto divieto di immettere materie che formino depositi nel corpo idrico ricettore. Nel caso in cui, in conseguenza dello scarico si riscontrassero depositi di materie, è fatto obbligo di provvedere alla immediata rimozione delle stesse.
6. La rete fognante dovrà essere mantenuta in buona efficienza al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e ristagni per difficoltà di deflusso.
7. Le modalità di scarico nel corso d'acqua devono evitare il verificarsi di possibili pregiudizi per la salute e l'ambiente, quali percolazioni incontrollate, inconvenienti igienici, ristagni a cielo aperto, proliferazioni di insetti.
8. Lo scarico dovrà essere mantenuto costantemente accessibile per il campionamento ed il controllo nel punto assunto, nella planimetria allegata, per gli accertamenti.
9. E' fatto divieto di raggiungere i limiti di emissione previsti mediante diluizione con acqua prelevata esclusivamente allo scopo.
10. E' fatto divieto di aumentare anche temporaneamente l'inquinamento proveniente dallo scarico.

B) SCARICHI IDRICI di acque reflue domestiche in acque superficiali

1. Lo scarico autorizzato di acque reflue domestiche è quello contrassegnato con le lettere "S3", indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A" – RF.
2. Gli impianti di depurazione devono corrispondere a quelli indicati nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato A – RF.
3. Devono essere rispettare le disposizioni contenute nella Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003, n. 1053 (Cap. 4, paragrafo 4.7 comma IV).

C) IMPATTO ACUSTICO

1. L'esercizio dell'attività dovrà avvenire nel rispetto dei limiti di rumore previsti dalla zonizzazione acustica comunale e dalla normativa vigente.

-Nell'eventualità dovessero arrivare al Servizio Ambiente del Comune di Ferrara delle segnalazioni/esposti da parte di cittadini residenti, il Comune di Ferrara si riserva la possibilità di richiedere misure fonometriche al fine di verificare il rispetto dei limiti.

Il presente provvedimento, sostituisce, dalla data di rilascio da parte dello SUAP/SUEI, i seguenti titoli abilitativi in materia ambientale;

- scarico di acque reflue domestiche di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (art. 124), Atto del Comune P.G. n. 75832 del 12.04.2013, volturato con atto P.G. n. 60697 del 20.11.2013;
- scarichi di acque reflue industriali e di prime piogge di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (art. 124 e 125), atto n. 3640 del 05.02.2013, volturato con atto n. 9395 del 10.09.2013.

Il presente provvedimento revoca, dalla data di rilascio da parte del S.U.A.P. del Comune di Ferrara, il titolo abilitativo in materia ambientale, rilasciato dalla Provincia di Ferrara, atto n. 3640 del 05.02.2013, volturato con atto n. 9395 del 10.09.2013.

Il Comune provvederà, contestualmente al rilascio del presente provvedimento, a revocare il titolo abilitativo in materia ambientale di propria competenza atto P.G. n. 75832 del 02.04.2013, volturato con atto P.G. n. 60697 del 20.11.2013

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata all'ARPAE formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto,

secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al S.U.A.P. del Comune di Ferrara una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte del S.U.A.P. del Comune di Ferrara.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla società interessata da parte del S.U.A.P. del Comune di Ferrara e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Ferrara, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, al Servizio Ambiente del Comune di Ferrara ed alla società HERA S.p.A. Direzione Acqua.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.



Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal S.U.A.P. del Comune di Ferrara.

firmato digitalmente
La Responsabile della Struttura
Ing. Paola Magri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.